

1. OGGETTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina l'affidamento del servizio di gestione degli ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1 -2 -3 del D.M. 332/99, al DPCM 12 gennaio 2017 ed allegati, nonché eventuali successive modificazioni, per le Aziende Sanitarie afferenti l'Area Vasta Emilia Nord (da ora in poi AVEN) e specificatamente le Aziende Sanitarie Locali di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza (da ora in poi Aziende Sanitarie).

Il servizio di cui al presente Capitolato Speciale si configura come un servizio unitario, ai fini della valutazione della qualità dello stesso e della contestazione di eventuali inadempimenti. In esito alla presente procedura sarà pertanto sottoscritto un unico contratto fra le Aziende interessate ed il fornitore aggiudicatario.

Le attività comprendono:

- 1) la gestione del magazzino che dovrà essere effettuata utilizzando il software che sarà messo adisposizione dalle Aziende Sanitarie;
- 2) lo stoccaggio degli ausili nuovi e riciclati;
- 3) l'inventariazione ed etichettatura degli stessi;
- 4) la gestione dei rapporti con le Ditte fornitrici per l'acquisizione in deposito degli ausili nuovi ordinati dalle Aziende Sanitarie e per la manutenzione dei prodotti in garanzia;
- 5) la consegna degli ausili nuovi al domicilio utenti (ad esclusione di letti elettrici, letti Alzheimer, sollevatori elettrici, montascale e ausili consegnati direttamente dal produttore/distributore);
- 6) la consegna e il ritiro al domicilio del paziente degli ausili usati/riciclati;
- 7) la riparazione e manutenzione, ricondizionamento, sanificazione e disinfezione degli ausili;
- 8) la fornitura dei pezzi di ricambio degli ausili (esclusi gli accessori aggiuntivi);
- 9) la sostituzione batterie;
- 10) l'esecuzione di altri interventi tecnici/manutentivi a domicilio dell'utente;
- 11) la garanzia di almeno 12 mesi di tutti gli interventi manutentivi effettuati (compresi quelli eventualmente da porre a carico degli utenti). Gli interventi di manutenzione su ausili in garanzia post vendita, nel periodo di validità della suddetta garanzia, saranno effettuati dal ditta/produttrice degli ausili medesimi e rientreranno nella garanzia stessa. La garanzia si riferisce solo ai pezzi sostituiti in fase di ricondizionamento per la rimessa in funzione e riconsegna;
- 12) lo smaltimento a norma di legge degli ausili dichiarati fuori uso e di ogni altra tipologia di rifiuto prodotto nell'espletamento del servizio.

Le attività di cui al presente Capitolato Tecnico sono rivolte agli utenti aventi diritto (cd "assistiti"), identificati sulla base dell'autorizzazione emessa dall'Azienda sanitaria di competenza secondo quanto previsto dal D.M. n. 332/1999 e risultanti dall' "Elenco assistiti" di cui al prosieguo del presente Capitolato Tecnico, qualunque sia la localizzazione del loro domicilio nell'ambito territoriale di pertinenza delle Aziende Sanitarie che aderiranno alla Convenzione.

Il servizio deve essere garantito durante tutto l'anno solare.

1.1. AMBITI TERRITORIALI INTERESSATI AL SERVIZIO

Sono quelli afferenti alle Aziende Sanitarie locali di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza, come meglio precisato di seguito.

L'Ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. di Parma in cui si dovrà svolgere il servizio è la provincia di Parma, attualmente suddivisa nei seguenti quattro Distretti:

DISTRETTO DI PARMA comprendente i Comuni di: Parma, Colorno, Sorbolo - Mezzani e Torrile

Distretto di Fidenza comprendente i Comuni di: Fidenza, Salsomaggiore Terme, Noceto, Fontanellato, Fontevivo, Soragna, Busseto, Polesine - Zibello, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa-Trecasali.

DISTRETTO SUD-EST comprendente i Comuni di: Langhirano, Collecchio, Sala Baganza, Felino, Calestano, Tizzano Val Parma, Corniglio, Monchio delle Corti, Lesignano Bagni, Montechiarugolo, Traversetolo, Neviano degli Arduini, Palanzano.

DISTRETTO VALLI TARO E CENO comprendente i Comuni di: Borgo Val di Taro, Medesano, Fornovo Taro, Varano de' Melegari, Varsi, Bore, Bardi, Pellegrino Parmense, Solignano, Terenzo, Berceto, Valmozzola, Bedonia, Albareto, Compiano, Tornolo.

Si evidenzia inoltre che dell'Azienda U.S.L. di Parma, anche ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al presente capitolato, fa parte anche il PRESIDIO OSPEDALIERO AZIENDALE, che comprende gli OSPEDALI DI FIDENZA (DENOMINATO OSPEDALE DI VAIO) DI SAN SECONDO PARMENSE E DI BORGO VAL DI TARO.

L'Ambito territoriale dell'Azienda U.S.L. di Modena in cui si dovrà svolgere il servizio è attualmente suddiviso nei seguenti Distretti:

DISTRETTO 1 CARPI comprendente i Comuni di: Carpi, Soliera, Campogalliano, Novi.

DISTRETTO 2 MIRANDOLA comprendente i Comuni di: Mirandola, Cavezzo, Medolla, S. Felice, Concordia, Camposanto, Finale, S. Prospero, S. Possidonio

DISTRETTO 3 MODENA: Modena

DISTRETTO 4 SASSUOLO :Sassuolo, Fiorano Modenese, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia.

DISTRETTO 5 PAVULLO: Pavullo, Fanano, Polinago, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pievepelago, Riolunato, Serramazzoni, Sestola.

DISTRETTO 6 VIGNOLA: Vignola, Castelvetro, Guiglia, Marano sul Panaro, Montese, Savignano sul Panaro, Zocca, Spilamberto, Castelnuovo Rangone

DISTRETTO 7 CASTELFRANCO EMILIA: Castelfranco, Nonantola, Bastiglia, S. Cesario, Bomporto, Ravarino

L'Ambito territoriale della Azienda U.S.L. di Reggio Emilia in cui si dovrà svolgere il servizio è attualmente suddiviso nei seguenti Distretti:

DISTRETTO DI REGGIO EMILIA comprende i Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Cadelbosco Sopra, Castelnovo di Sotto, Quattro Castella, Reggio Emilia, Vezzano sul Crostolo;

DISTRETTO DI SCANDIANO comprende i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE' MONTI comprende i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo.

DISTRETTO DI CORREGGIO comprende i Comuni di Campagnola, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio.

DISTRETTO DI MONTECCHIO comprende i Comuni di Bibbiano, Campegine, Canossa, Cavriago, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza e Sant'Ilario d'Enza.

DISTRETTO DI GUASTALLA comprende i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo.

L'Ambito territoriale della Azienda U.S.L. di Piacenza in cui si dovrà svolgere il servizio è attualmente suddiviso nei seguenti n. 3 Distretti:

DISTRETTO DI PONENTE comprende i Comuni di Agazzano, Bobbio, Borgonovo val Tidone, Calendasco, Castel San Giovanni, Cerignale, Coli, Cortebrugnatella, Gazzola, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Alta Val Tidone (Nibbiano-Caminata- Pecorara), Pianello val Tidone, Piozzano, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo, Zerba, Ziano Piacentino. Ottone

CITTÀ' DI PIACENZA comprende il Comune di Piacenza.

DISTRETTO DI LEVANTE comprende i Comuni di Alseno, Besenzone, Bettola, Cadeo, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda Gropparello, Lugagnano val d'Arda, Monticelli d'Ongina, Morfasso, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda.

Eventuali modifiche organizzative che si ripercuotessero sulla gestione del servizio in oggetto verranno tempestivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria, che dovrà adeguare la propria struttura e la propria organizzazione operativa al fine di far fronte alle necessità indotte da tali modifiche.

Le consegne andranno effettuate ai residenti dell'area di competenza AVEN. Per gli assistiti temporaneamente domiciliati in territorio di altre Aziende sanitarie verranno effettuate, da parte delle Aziende, opportune valutazioni caso per caso con accordi che saranno precisati dalle singole Aziende dopo l'aggiudicazione della gara.

2. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i servizi del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel presente Capitolato Speciale e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie Contraenti per un importo complessivo pari a Euro 6.603.000,00 IVA esclusa.

Il Contratto avrà tutti una durata pari a 60 mesi dalla data di attivazione dello stesso. E' escluso ogni tacito rinnovo del Contratto.

Il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, assicurandone lo svolgimento nelle more della procedura di gara per l'affidamento che le Aziende, nelle modalità che verranno ritenute più opportune, attiveranno alla scadenza del Contratto e, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

3.STRUTTURA DEL MAGAZZINO, DOTAZIONE DI ATTREZZATURE E MEZZI DI TRASPORTO

3.1 STRUTTURA DEL MAGAZZINO

Lo stoccaggio degli ausili e le lavorazioni dovranno avvenire in un magazzino messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria nell'ambito territoriale dell'AVEN o in zone limitrofe, tale da garantire un efficiente servizio, che dovrà essere individuato in sede di gara.

I locali, in regola con le normative vigenti nel settore, anche in materia di sanificazione, dovranno corrispondere alle caratteristiche descritte nella offerta tecnica, degli stessi dovrà essere fornita descrizione e planimetria.

La struttura dovrà essere dotata di impianto di climatizzazione/condizionamento almeno nella parte relativa all'officina, alla prova degli ausili ed agli uffici, e di impianto antiintrusione (e, od in alternativa, servizio di vigilanza).

Le caratteristiche del magazzino, intese come minime, devono prevedere:

- Una dotazione minima di scaffalature per stoccaggio ausili non inferiore a 4.000 metri lineari;
- uno spazio officina separato dalla zona di stoccaggio degli ausili;
- uno spazio dedicato per il lavaggio e la sanificazione separato dalla zona di stoccaggio degli ausili;
- Uno spazio dedicato allo stoccaggio degli ausili in entrata ed ancora da sanificare separato dalla zona di stoccaggio degli ausili;
- Uno spazio per lo stoccaggio degli ausili nuovi in entrata separato dalla zona di stoccaggio degli ausili;
- Uno spazio, adeguatamente attrezzato, destinato ad ospitare eventuali prove degli ausili da parte degli utenti.
- Uno spazio attrezzato con personal computer a disposizione del personale delle Aziende sanitarie per ogni necessità.

3.2 DOTAZIONE DI ATTREZZATURE

La dotazione minima di attrezzature presenti presso il magazzino e dedicate al contratto dovrà prevedere:

- Banchi da lavoro
- Apparecchiature abbattimento carica batterica
- Bioluminometri
- Cellophanatrice
- Analizzatore automatico di sicurezza elettrica
- Tester verifica capacità ed efficienza batterie
- Etichettatrici
- Lavatrice ed asciugatrice per imbragature
- Transpallet
- Carrelli vari
- Apparecchiature per lavaggio, sanificazione ed asciugatura a norma
- Dotazioni informatiche
- Attrezzature varie d'officina: la ditta aggiudicataria sarà tenuta a dotarsi di tutte quelle piccole attrezzature necessarie per un efficiente svolgimento delle attività di cui al presente capitolato speciale.

La dotazione di attrezzature dovrà corrispondere alle caratteristiche descritte nella offerta tecnica.

3.3 DOTAZIONE MEZZI DI TRASPORTO

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione per lo svolgimento del servizio un numero di mezzi di trasporto dedicati congruo con riferimento al rispetto dei tempi indicati in sede di gara.

Fra di essi dovranno essere previsti anche mezzi in grado di far fronte alle eventuali situazioni di disagio che dovessero verificarsi (ad esempio consegne in zone montane durante la stagione invernale).

La dotazione minima richiesta è la seguente:

- 1) Autocarri e/o Furgoni n. 10
- 2) Altri Autoveicoli n. 4

La dotazione e le caratteristiche dei mezzi dovranno corrispondere quanto descritto nella offerta tecnica.

4. SUBENTRO ED AVVIO ATTIVITA'

La ditta aggiudicataria dovrà subentrare ai fornitori precedenti garantendo il proseguimento delle attività di cui all'elenco precedente senza provocare disguidi o ritardi nell'erogazione del servizio agli assistiti, per quanto di propria competenza, secondo quanto definito in sede di offerta tecnica.

La ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica dovrà definire un calendario d'ingresso per le diverse aziende. Potranno essere concordate tempistiche differenziate a seconda delle aziende sanitarie ma, complessivamente le tempistiche di subentro non potranno essere superiori a 90 giorni lavorativi.

La ditta aggiudicataria in sede di offerta tecnica dovrà definire le tempistiche relative al trasloco degli ausili dai magazzini in cui attualmente risultano stoccati ed alla messa a regime del servizio che non potranno essere superiori a 60 giorni lavorativi per ogni azienda a far data dal giorno nel quale viene avviato il trasloco degli ausili stoccati presso i magazzini degli attuali fornitori.

Preliminarmente all'avvio delle attività le Aziende Sanitarie, entro il termine massimo di 60 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto, provvederanno a verificare la sussistenza delle condizioni per l'avvio del servizio, che dovranno risultare conformi a quelle dichiarate in sede di gara.

Più precisamente si procederà a verificare quanto segue:

- Conformità della sede individuata
- Verifica della dotazione di attrezzature

- Verifica della dotazione e delle caratteristiche dei mezzi di trasporto
- Verifica della dotazione e dei curricula del personale dedicato
- Verifica della presenza e delle dotazioni del "Magazzino ricambi"
- Verifica del possesso delle necessarie abilitazioni e certificazioni allo svolgimento delle attività di manutenzione in particolare dei dispositivi elettromedicali
- Formazione all'uso del Software messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie

L'avvio del servizio avverrà solamente se tali verifiche avranno avuto esito positivo. In caso contrario, se anche solo una delle precedenti verifiche abbia avuto esito negativo, verrà assegnato dall'Azienda Capofila (Azienda USL di Piacenza) a nome di tutte le Aziende Sanitarie contraenti un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Convenzione in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.

Una volta concluse positivamente le verifiche di cui ai punti precedenti, le Aziende sanitarie concorderanno con il fornitore aggiudicatario, un incontro finalizzato a definire dettagliatamente i tempi e le modalità di attivazione del servizio, che dovranno comunque essere coerenti con le indicazioni evidenziate in sede di offerta tecnica.

L'incontro ha la finalità di definire/concordare:

- La condivisione del "piano operativo di subentro" proposto dalla ditta aggiudicataria in coerenza con quanto indicato in sede di offerta tecnica;
- il trasferimento delle informazioni relative agli utenti aventi diritto e agli ausili in loro possesso;
- il trasferimento delle informazioni relative ai magazzini delle ditte terze che hanno precedentemente gestito gli ausili, l'elenco degli ausili in loro possesso e il loro stato manutentivo;
- le modalità di utilizzo del sistema informativo in uso (creazione utenze, consegna credenziali, ...);
- quant'altro necessario al buon funzionamento del servizio.

Nella medesima sede la ditta dovrà comunicare all'Azienda sanitaria il nominativo del Responsabile della fornitura. Le risultanze dell'incontro dovranno essere contenute in un verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Ai fini della corretta gestione della fornitura, sarà onere dell'Azienda sanitaria coordinare e/o monitorare le attività di subentro, ferma restando la responsabilità della ditta a collaborare con correttezza e buona fede al fine di garantire la continuità delle prestazioni contrattuali.

Al termine del contratto, il Fornitore uscente dovrà assicurare un subentro graduale del nuovo Fornitore in modo da garantire continuità assistenziale.

4.1. AUSILI STOCCATI PRESSO DITTE TERZE

La ditta aggiudicataria dovrà in primo luogo ritirare gli ausili di proprietà delle Aziende Sanitarie contraenti stoccati presso i magazzini delle ditte terze per stoccarli presso il proprio magazzino; il ritiro degli ausili dal/i magazzino/i dei fornitori terzi, è da considerarsi come data di presa in carico da parte della ditta aggiudicataria ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Capitolato Tecnico.

Il ritiro dovrà avvenire in presenza di personale incaricato dalle Aziende Sanitarie che in caso di eccezioni motivate, potrà decidere che gli ausili reputati non più idonei all'utilizzo, vengano lasciati alla precedente ditta per lo smaltimento.

Nel caso in cui venissero individuati ausili il cui stato necessita di approfondite verifiche ai fini della decisione relativa all'eventuale fuori uso, gli stessi verranno ritirati dalla ditta subentrante, stoccati presso il magazzino in attesa dello svolgimento di tali verifiche, che dovranno avvenire entro 90 giorni dalla presa in carico.

Relativamente agli interventi di manutenzione disposti a seguito di tali verifiche, alla ditta aggiudicataria verrà riconosciuto il solo compenso relativo all'intervento manutentivo, risultando la sanificazione ricompresa nel compenso economico per l'avvio delle attività di cui ai punto successivo.

Il ritiro verrà effettuato con contestuale redazione di verbale di consegna sottoscritto da tutte le parti interessate (ditta precedente fornitrice, ditta subentrante, personale incaricato dalle Aziende Sanitarie).

4.2. AUSILI PRESSO IL DOMICILIO DELL'ASSISTITO O PRESSO ALTRE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA

La presa in carico degli ausili in uso presso il domicilio degli assistiti e/o in altre strutture (ad. es. RSA) si intende immediata al momento di accettazione da parte della ditta aggiudicataria dell'elenco dettagliato consegnato in sede di incontro preliminare (con esclusione degli ausili in garanzia i quali verranno presi in carico solo al momento del primo ritiro o al momento di conclusione del periodo di garanzia).

La ditta aggiudicataria dovrà quindi svolgere, da quel momento, le attività di cui al presente Capitolato tecnico al fine di garantire l'utilizzo ottimale degli ausili agli aventi diritto, ivi compreso il ritiro degli stessi, nei casi segnalati dalle Aziende Sanitarie contraenti.

5. GESTIONE MAGAZZINO

Gli ausili dovranno essere stoccati esclusivamente dentro il magazzino in spazi coperti. Il magazzino dovrà prevedere anche lo spazio necessario per lo stazionamento temporaneo degli ausili di nuova fornitura. Gli ausili codificati e/o inventariati per Azienda Sanitaria di appartenenza dovranno essere immediatamente riconoscibili attraverso l'applicazione di un codice colore o di altro sistema di identificazione. Tale sistema identificativo sarà a carico della ditta.

Preferibilmente gli ausili dovranno essere stoccati in aree separate per le diverse Aziende Sanitarie.

La ditta che risulterà aggiudicataria dovrà, inoltre, relazionarsi con le Aziende Sanitarie e con le ditte fornitrici degli ausili di nuova acquisizione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- stoccaggio a magazzino degli ausili nuovi;
- etichettatura ed inventariazione dei beni;
- assemblaggio della fornitura per paziente;
- ricevimento-raccolta bolle di consegna da inoltrare ai competenti uffici delle Aziende Sanitarie;
- gestione/acquisizione dei pezzi di ricambio.

5.1 INFORMATIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le Aziende Sanitarie aderenti all'AVEN utilizzano una comune procedura informatizzata per la gestione del riciclo degli ausili protesici, e ritengono quindi indispensabile che l'Aggiudicatario adotti la stessa soluzione informatica per il disbrigo delle attività oggetto dell'appalto e che inserisca tutte le informazioni richieste nell'applicativo concessogli in uso.

Qualora nel corso del periodo di vigenza contrattuale si procedesse ad aggiornare o sostituire il sw in uso, il fornitore sarà tenuto ad utilizzare il nuovo strumento informatico previa adeguata formazione del personale e concordando con le Aziende tempi e modalità del passaggio.

Gli operatori delle Aziende Sanitarie inoltreranno all'aggiudicatario mediante l'applicativo le diverse richieste (ritiri, consegne, interventi di manutenzione).

Il fornitore sarà tenuto ad inserire nell'applicativo stesso tutte le operazioni di eseguito ritiro, sanificazione/manutenzione (preventiva o correttiva), consegna entro due giorni lavorativi. Dovrà altresì caricare nell'applicativo l'immagine del documento di trasporto generato dall'applicativo, firmato dall'utente.

La ditta aggiudicataria avrà la possibilità di visualizzare lo stato di ciascun intervento e verificare se le operazioni sono state convalidate. La ditta aggiudicataria non potrà fatturare interventi che non risultino convalidati, le Aziende Sanitarie si impegnano ad eseguire tempestivamente i controlli per consentire alla ditta di fatturare

La ditta aggiudicataria dovrà fatturare l'importo risultante dal riepilogo delle operazioni convalidate ed avrà il compito di inserire nell'applicativo il corrispondente numero di fattura con la data di emissione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario utilizzi un proprio sistema di gestione aziendale, avrà a disposizione una estrazione completa dei dati, su un formato da concordare, che gli consentirà di importare tali dati in un suo eventuale sistema informativo amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

Eventuali costi di interfacciamento fra i due sistemi saranno a carico della ditta aggiudicataria.

Eventuali costi di formazione per il personale della ditta per apprendere il funzionamento del sistema informatico saranno a carico dello stesso, anche in caso di aggiornamenti o evoluzioni successive del programma; sarà altresì a carico dell'aggiudicatario l'idonea dotazione di stazioni di lavoro

5.2. INVENTARIAZIONE / ETICHETTATURA

Le singole Aziende sanitarie effettueranno l'inventariazione dei propri beni assegnando ad essi il relativo numero di inventario. Gli inventari saranno quindi separati con identificativo differente per ciascuna Azienda sanitaria. Il fornitore dovrà riportare il numero di inventario su etichetta che applicherà sui singoli ausili, ogni ausilio dovrà, inoltre, essere identificato con un codice colore diverso (o con altra modalità identificativa) per ciascuna Azienda sanitaria.

Nel caso di consegna di ausili nuovi presso il magazzino o in caso di ingresso di ausilio non inventariato, sarà in carico al fornitore provvedere all'inventariazione utilizzando il sw in dotazione secondo le specifiche fornite dalle singole Aziende sanitarie.

Il numero di inventario dovrà comparire in tutte le comunicazioni relative a quel bene.

Ai fini della gestione e dell'inventariazione delle apparecchiature elettromedicali, le Aziende potranno richiedere all'aggiudicatario l'inserimento delle informazioni (dati paziente, manutenzioni correttive e/o preventive) anche in altri sw utilizzati previa adeguata formazione del personale della ditta.

5.3. DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

La dotazione minima di personale richiesta à di:

- 1. Tecnici Ortopedici: 156 ore settimanali (dovrà essere individuata una specifica referenza per ogni azienda sanitaria)
- 2. Personale operativo di magazzino: 234 ore settimanali
- 3. Personale tecnico addetto alle manutenzioni: 78 ore settimanali con competenze per la manutenzione degli ausili con componentistica elettronica
- 4. Personale Operativo Logistico e addetti alle consegne: 312 ore settimanali
- 5. Personale amministrativo: 156 ore settimanali
- 6. Coordinatore/Direttore del Magazzino: 36 ore settimanali

6. CONSEGNE DEGLI AUSILI AL DOMICILIO DELL'ASSITITO

La ditta aggiudicataria dovrà farsi carico della consegna al domicilio dell'utente sia degli ausili di nuova acquisizione (ad esclusione di quelli la cui consegna è demandata al fornitore che ha sottoscritto la Convenzione Intercent-ER od altri eventuali contratti e di tutti i letti elettrici, letti Alzheimer, sollevatori elettrici e montascale) che di tutti quelli ricondizionati.

La consegna degli ausili sia nuovi che ricondizionati dovrà avvenire al domicilio degli assistiti residenti nel territorio delle Aziende Sanitarie, esclusivamente su richiesta dei competenti Uffici Protesica.

Nel caso in cui l'assistito risultasse domiciliato al di fuori del territorio Aven, la ditta aggiudicataria dovrà garantire comunque la consegna. Alla stessa verrà riconosciuto un compenso chilometrico definito in sede di offerta relativo ai km percorsi fuori dal territorio Aven.

La ditta si impegna ad effettuare le consegne ai pazienti in un'unica soluzione anche in presenza di una pluralità di ausili da recapitare.

Si precisa che nel caso in cui ad un utente venga consegnato un ausilio e contemporaneamente ne venga ritirato un altro, il costo del trasporto verrà riconosciuto una sola volta, così come nel caso in cui ad uno stesso utente vengano consegnati o ritirati più ausili contemporaneamente.

Con riferimento ad ogni specifico ordine o prescrizione da evadere, le Aziende Sanitarie potranno remunerare la ditta aggiudicataria anche per una eventuale seconda consegna per il medesimo utente, qualora si verifichino condizioni per cui la consegna non possa essere eseguita in unica soluzione per causa imputabile all'Azienda sanitaria o per ritardi nella consegna di ausili nuovi imputabili a fornitori terzi.

Le consegne verranno remunerate applicando le condizioni economiche definite in offerta.

7. CONSEGNE DI AUSILI NUOVI PRESSO IL MAGAZZINO DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a ricevere, custodire e consegnare, sulla base delle indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie, gli ausili nuovi consegnati dalle ditte sottoscrittrici delle Convenzioni Intercent-ER che non debbono essere consegnati direttamente al domicilio del paziente o altro luogo.

Qualora le ditte fornitrici di ausili nuovi concordino con le Aziende Sanitarie la consegna in conto deposito indistinto di area vasta, la ditta aggiudicataria del presente servizio dovrà impegnarsi alla gestione dello stesso, sempre sulla base delle indicazioni delle indicazioni fornite dalle Aziende Sanitarie.

8. TEMPI DI CONSEGNA

La ditta dovrà provvedere, con mezzi e operatori propri, alla consegna dei presidi al domicilio del paziente o in altro luogo espressamente indicato (ad es.: struttura di ricovero) entro le tempistiche indicate in sede di offerta tecnica che non potranno risultare superiori a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione dell'ordine da parte degli Uffici di protesica (si specifica che, come indicato nel disciplinare di gara, non verranno prese in considerazione proposte relative a queste tempistiche inferiori a tre giorni naturali e consecutivi).

Nei casi di particolare gravità e urgenza, accertata dai competenti Uffici delle Aziende Sanitarie, la ditta si dovrà impegnare a consegnare l'ausilio entro 48 ore lavorative dalla richiesta. Alla ditta verrà riconosciuto il compenso economico definito in sede di offerta, solo per le consegne urgenti eccedenti il 10% del totale delle consegne, conteggiato su base annua (anno solare).

9. MODALITA' DI CONSEGNA

Il personale della ditta aggiudicataria che accede al domicilio dell'utente dovrà essere munito di idoneo cartellino di identificazione, contenente almeno nome, cognome, fotografia e ditta di appartenenza. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle prescrizioni del Garante della Privacy n. 520 del 21/11/2013. La ditta dovrà fornire un numero verde gratuito per informazioni e assistenza, attivo almeno dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 12.00, festivi esclusi. Al di fuori di tale fascia oraria dovrà essere disponibile ed attiva una segreteria telefonica con registrazione della chiamata.

La consegna si intende comprensiva delle seguenti azioni:

- trasporto del dispositivo fino al domicilio del paziente o in altro luogo espressamente indicato (ad es.: struttura di ricovero) sulla base di ordinativo dell'Ufficio dell'Azienda Sanitaria competente (con mezzi privi di contrassegni che possano identificare la patologia del paziente medesimo);
- installazione e messa in servizio;
- formazione e informazione dell'utente o famigliare o chi per esso;
- consegna all'utente del numero verde per attivare la manutenzione correttiva (a guasto).

Il servizio di consegna avverrà ad esclusivo rischio e responsabilità della ditta aggiudicataria.

La ditta all'atto della consegna si impegna a provvedere, utilizzando il proprio personale:

- ad eventuali piccoli interventi tecnico/manutentivi del dispositivo al fine di garantirne la piena fruibilità da parte del paziente;
- ad adeguare o modificare l'ausilio, su richiesta degli Uffici protesica delle Aziende Sanitarie, secondo le indicazioni dello specialista prescrittore utilizzando proprio personale qualificato (tecnico ortopedico) per le personalizzazioni richieste;
- all'istruzione del paziente o di un suo familiare, o chi per esso, sull'utilizzo degli ausili consegnati o sulle procedure di pulizia degli stessi;
- ad accertare l'idoneità dei locali dell'utente a contenere gli ausili stessi o a permettere la loro installazione in sicurezza.

9.1. NOTA BENE

Gli ausili che per il loro funzionamento necessitano di batterie, devono essere stoccati a magazzino senza le batterie che verranno inserite solo all'atto della consegna con una funzionalità sufficiente da garantire l'autonomia dichiarata dalla casa produttrice.

Per gli ausili a comando elettronico la ditta dovrà effettuare, prima della consegna, il test di funzionalità delle centraline, verificare lo stato d'uso delle batterie con sostituzione delle stesse, laddove necessario, controllare i dispositivi di comando e la corrispondenza dell'ausilio alla vigente normativa in materia di sicurezza e compatibilità elettromagnetica.

L'ausilio consegnato dovrà essere accompagnato da un documento di trasporto, in duplice copia, con l'esatta indicazione della tipologia dei beni, quantità e destinazione; copia cartacea del documento sarà restituita, a cura della ditta aggiudicataria entro 3 giorni lavorativi, firmata per ricevuta dall'utente, o da un suo familiare o da chi per esso, agli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie, che hanno autorizzato la consegna. La bolla di consegna sottoscritta per ricevuta dovrà essere scannerizzata e inserita nel programma informatizzato di gestione del riciclo degli ausili protesici.

All'atto della consegna dovrà essere compilato e sottoscritto da parte dell'utente il verbale di consegna, corretta installazione e addestramento all'uso secondo la modulistica in uso alle singole Aziende Sanitarie, e la dichiarazione sottoscritta dall'assistito relativa all'obbligo di restituzione dell'Ausilio, che dovranno anch'esse essere consegnate all'Azienda sanitaria entro 3 giorni lavorativi; qualora le Aziende Sanitarie lo decidano, la ditta si dovrà rendere disponibile ad utilizzare la firma grafometrica od altra forma analoga con ricevuta cartacea per le consegne ai pazienti.

10. INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

10.1. GENERALITA'

Ogni installazione e messa in servizio dovrà essere effettuata da tecnici qualificati e con specifica formazione. Ogni installazione e messa in servizio dovrà avvenire, in base alle peculiarità dei dispositivi, secondo le seguenti modalità:

- nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, e secondo le istruzioni di montaggio e installazione del costruttore;
- adottando tutte le cautele necessarie a garantire la incolumità degli addetti ai lavori ed evitare danni a beni e a persone;
- messa in servizio a regola d'arte assicurando la piena compatibilità con gli impianti e le condizioni ambientali esistenti nel luogo di installazione;
- pulizia finale e ritiro degli imballaggi.

Di seguito sono descritte le modalità da adottare nel caso di apparecchi elettromedicali.

10.2. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Si tratta di apparecchiature la cui destinazione d'uso è sanitaria con la particolarità di funzionare ad energia elettrica o da sorgenti interne (batterie) o da sorgenti esterne (alimentazione da rete elettrica, batterie esterne).

Tali apparecchiature devono essere mantenute correttamente e verificate periodicamente dal punto di vista della sicurezza elettrica e funzionale, come da manuale d'uso

Il fornitore aggiudicatario dovrà gestire le apparecchiature in questione secondo quanto sotto indicato:

- Collaudo per messa in uso;
- Consegna, installazione in sicurezza messa in uso e addestramento;
- Manutenzione (manutenzione preventiva e correttiva);
- Controlli periodici di sicurezza e funzionalità;
- Ritiro.

10.2.1. Collaudo per messa in uso.

Una volta ritirato, e prima di ogni rimessa in utilizzo l'ausilio deve essere sottoposto a "Verifica tecnico/funzionale" che consiste in:

- Verifica documentale:
- certificazioni (marcatura CE, ..) e manualistica di corredo
- Verifica rispondenza alle normative di sicurezza elettrica mediante verifiche tecniche
- Verifica delle funzionalità;
- Verifica della sanificazione.

A seguito di Verifica Tecnico-Funzionale positiva l'apparecchiatura può essere consegnata correttamente, installata in sicurezza e messa in uso.

10.2.2. Consegna, installazione in sicurezza, messa in uso con addestramento.

I fornitore aggiudicatario provvederà alla messa in uso dopo avere verificato l'idoneità ambientale del sito di installazione (ambiente domestico) che deve ospitare l'apparecchiatura e provveduto a formare l'utilizzatore e/o suo delegato (care-giver) al corretto uso della stessa.

Per la consegna, installazione, messa in uso e addestramento dovrà essere utilizzato personale in possesso delle specifiche conoscenze. La ditta aggiudicataria dovrà utilizzare, per l'espletamento delle attività in questione, personale corrispondente, per formazione e competenze, a quello indicato in offerta. Alla ditta fornitrice verrà richiesto, in fase di attivazione del contratto, un elenco dettagliato del personale che effettuerà l'installazione in sicurezza, messa in uso e addestramento. Con particolare riferimento ai montascale, la ditta dovrà assicurare che il personale operante sia adeguatamente formato per le operazioni di installazione e messa in funzione. Le Aziende Sanitarie si riservano il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza tecnica e professionale del personale impiegato.

Nell'ambito della verifica dell'idoneità ambientale, la ditta aggiudicataria dovrà farsi carico delle sottoindicate verifiche e interventi:

• nel caso il sistema di alimentazione elettrico dell'ambiente domestico non sia compatibile con l'alimentazione elettrica o sussistano altre anomalie la ditta deve proporre al cittadino utente le soluzioni da adottare ed avvertire i servizi competenti individuati per ogni singola Azienda Sanitaria;

• dovranno essere verificate altre compatibilità ambientali che possono pregiudicare il corretto uso della apparecchiatura consegnata (temperature massime, ...) ed eventuali interferenze con apparecchiature esistenti.

Per i montascale è necessaria una verifica tecnica preliminare da parte di personale competente che valuti la compatibilità del montascale con le caratteristiche dell'abitazione.

Se il luogo di installazione è una struttura socio-sanitaria, l'aggiudicatario dovrà richiedere al Responsabile della stessa di autocertificare che si tratta di locali di gruppo 1 e idonei ad ospitare l'apparecchiatura in questione.

Verificata positivamente l'idoneità ambientale, l'aggiudicatario dovrà procedere all'effettuazione delle prove di messa in uso.

Terminate le prove, l'aggiudicatario dovrà formare il cittadino-utilizzatore e/o suo delegato (care giver) all'uso. L'addestramento all'uso deve anche comprendere la spiegazione sugli accessori compatibili con l'apparecchiatura consegnata.

Ultimato l'addestramento all'uso, l'aggiudicatario dovrà redigere il "Verbale di Consegna, Corretta installazione e di Addestramento all'uso" facendolo sottoscrivere all'utilizzatore o suo delegato e sottoscrivendolo lui stesso.

Nel programma informativo in uso oltre alla copia della bolla di consegna, dovrà essere inserita copia del "Verbale di Consegna, Corretta installazione e di Addestramento all'uso".

Nel caso si riscontrassero evidenti carenze sull'impianto elettrico o altre condizioni ambientali che compromettano la sicurezza in rapporto all'installazione dei dispositivi, la ditta aggiudicataria non dovrà procedere all'installazione del dispositivo e lo riporterà al magazzino. In questo caso entro tre giorni naturali e consecutivi dovranno essere informati gli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie delle carenze riscontrate, con l'indicazione delle possibili soluzioni.

10.2.3. Manutenzione (Manutenzione preventiva e correttiva).

Si veda quanto previsto all'art. 12.2

10.2.4. Controlli periodici di sicurezza e funzionalità.

Si veda quanto previsto all'art. 12.3

10.2.5. Ritiro.

Si veda quanto previsto all'art. 13

11. ATTIVITA' DI REVISIONE E RIPARAZIONE (MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE A FORFAIT E MANUTENZIONE A FORFAIT AL DOMICILIO DELL'UTENTE)

Le attività definite in scheda di offerta come "MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE A FORFAIT" consistono nelle seguenti operazioni:

- check up generale dell'ausilio;
- piccola manutenzione (lubrificazione, verifica e gonfiaggio gomme ed eventuale sostituzione di camere d'aria e/o copertoni, verifica freni, serraggio viti, sostituzione di piccole parti viti, gommini, copriperni, controllo cuscinetti o riparazioni con utilizzo di pezzi riciclati);
- pulizia, sanificazione e disinfezione;

Qualora l'intervento di revisione sia effettuato al domicilio dell'utente, lo stesso comprenderà le attività di cui sopra con l'esclusione delle attività di pulizia, sanificazione e disinfezione (intervento definito in scheda di offerta "manutenzione a forfait al domicilio dell'utente").

Le attività definite di riparazione consistono nelle seguenti operazioni:

- check up generale dell'ausilio
- riparazione
- sostituzione di parti di ricambio elettriche e non (sedute, schienali, braccioli etc.) con pezzi nuovi

Qualora l'attività di riparazione come sopra descritta venga svolta al domicilio dell'utente, nella stessa saranno ricomprese anche le attività di revisione eventualmente necessarie (ad esclusione della pulizia, sanificazione e disinfezione) e non potranno essere addebitati alle aziende sanitarie costi aggiuntivi rispetto a quelli espresso in sede di offerta per la "manutenzione a forfait al domicilio dell'utente".

Allo scopo di rendere di nuovo disponibile l'ausilio, le operazioni di revisione e sanificazione dovranno essere effettuate entro le tempistiche indicate in sede di offerta tecnica che non potranno risultare superiori a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuto ritiro dell'ausilio (si specifica che, come indicato nel disciplinare di gara, non verranno prese in considerazione proposte relative a queste tempistiche inferiori a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi). Qualora sia necessario un intervento di riparazione a listino il termine massimo sarà di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuto ritiro dell'ausilio (si specifica che , come indicato nel disciplinare di gara, non verranno prese in considerazione proposte relative a queste tempistiche inferiori a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi).

Per quanto riguarda gli ausili personalizzati, di cui verrà fornito all'aggiudicatario apposito elenco dettagliato preliminarmente all'avvio del servizio, le attività di rigenerazione, ad esclusione dell'inventariazione, dovranno essere effettuate solo a seguito di ordine da parte delle Aziende Sanitarie.

Nel caso di riparazione fuori listino (a preventivo) il termine sarà di 30 (trenta) giorni salvo certificata difficoltà di approvvigionamento dipendenti dal fornitore dei pezzi di ricambio. L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di non accettare il preventivo qualora lo stesso risultasse eccessivo rispetto alle condizioni prevalenti di mercato debitamente accertate. In tal caso l'Azienda sanitaria potrà provvedere direttamente alla riparazione dell'ausilio stesso restando ferma la competenza della ditta aggiudicataria relativamente allo stoccaggio successivo dell'ausilio, alla sua consegna e successivo ritiro. Gli eventuali interventi coperti da garanzia sull'intervento di manutenzione dovranno essere gestiti in modo analogo a quanto previsto per gli interventi su ausili nuovi in garanzia (si veda il successivo art. 11).

Qualora il costo complessivo delle attività di riparazione superino la metà del valore del medesimo ausilio (per valore si intenderà in ordine: il prezzo di acquisto dell'ausilio tramite Convenzione Intercent-ER o il prezzo di acquisto pagato dalle Aziende Sanitarie o, in caso di non disponibilità dei precedenti dati, il dato ricavabile dal Nomenclatore Tariffario) e lo stesso sia già stato oggetto di riciclo almeno una volta, l'Ufficio competente, verificherà l'opportunità di procedere al fuori uso.

Tutte le attività di riparazione dovranno essere effettuate a regola d'arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di ricambio originali o, in caso di impossibilità certificata di reperirli, con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma e durata, purché sia garantita la funzionalità ed il rispetto della normativa per l'utilizzo.

La sanificazione dovrà avvenire con mezzi e detergenti idonei secondo le indicazioni dei manuali d'uso, che consentano di arrivare in tutti i punti da sanificare in modo da ottenere un risultato igienico ottimale.

A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione con l'indicazione del prodotto sanificante utilizzato, che dovrà risultare registrato presso il Ministero competente.

Gli ausili dovranno inoltre essere in buone condizioni funzionali ed estetiche, dovranno riportare la data di effettuazione dell'ultimo intervento di sanificazione e dovranno essere privi di qualunque riferimento all'eventuale utilizzo precedente. Una volta ripristinato, l'ausilio dovrà essere imballato e sigillato.

12 ATTIVITA' DI MANUTENZIONE

12.1 GENERALITA'

La ditta aggiudicataria è tenuta a garantire, per tutta la durata del contratto, la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi in dotazione alle Aziende Sanitarie che verranno recuperati e riutilizzati, secondo le disposizioni del presente Capitolato Tecnico.

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere autorizzato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie e successivamente attestato da foglio di lavoro, controfirmato dal paziente cui l'ausilio è in carico o chi per esso, e trasmesso all'Ufficio competente delle Aziende Sanitarie contraenti.

Qualora l'intervento manutentivo sia necessario per ausili in uso presso gli assistiti e l'intervento sia effettuabile in loco nella stessa chiamata, la ditta potrà effettuarlo, fermo restando il limite dell'importo massimo delle attività di revisione eseguibili di cui all'art _____ punto _____, senza richiedere autorizzazione. La ditta deve provvedere sia alle manutenzioni preventive (previste nel manuale di servizio per la manutenzione con le periodicità previste e la sostituzione delle parti di ricambio o parti usurabili previste) sia alle manutenzioni correttive o a guasto, come di seguito specificato.

Ogni intervento di manutenzione deve essere inserito nel sistema informativo utilizzato dall'AVEN.

La ditta che eroga questi servizi deve utilizzare personale che possieda le specifiche qualifiche, addestramento e formazione costantemente aggiornate e certificate da parte del fabbricante o di altro soggetto delegato o abilitato.

Il personale utilizzato per la manutenzione dei montascale e degli ausili elettromedicali dovrà essere in possesso di certificato di abilitazione nominativo, rilasciato dal fabbricante e da esso formato e costantemente aggiornato.

Alla ditta fornitrice verrà richiesto, in fase di attivazione del contratto, un elenco dettagliato del personale che effettuerà l'installazione in sicurezza, messa in uso e addestramento.

La ditta inoltre deve possedere la manualistica di servizio necessaria alla manutenzione e la disponibilità delle parti di ricambio originali o compatibili.

Qualora la manutenzione richiesta sia da effettuare su ausili di recente acquisizione ed ancora in garanzia del fornitore, la stessa deve essere effettuata a cura e spese del fornitore d'origine. Alla ditta aggiudicataria del presente servizio non verranno riconosciuti corrispettivi per manutenzioni effettuate su ausili nuovi per interventi coperti da garanzia.

Gli uffici competenti delle Aziende Sanitarie, nel caso di non risoluzione di guasti o interventi di manutenzione incompleti, si riservano di affidare interventi di manutenzione anche ad altre ditte addebitandone i costi alla ditta aggiudicataria.

12.2 MANUTENZIONE PREVENTIVA PER LE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Per tutto il periodo del contratto dovrà essere assicurata, da parte della ditta aggiudicataria, la manutenzione preventiva programmata dei dispositivi elettromedicali presso il domicilio del paziente, come da manuale di servizio del costruttore per la manutenzione, con le periodicità e la sostituzione delle parti di ricambio previste. Qualora risultasse necessaria la sostituzione di parti del dispositivo, per le stesse verrà riconosciuto il corrispettivo di cui al listino/offerta economica ovvero a seguito di presentazione di

preventivo da approvare. Tali prestazioni saranno compensate secondo la tariffa di cui alla corrispondente voce del listino/offerta economica.

12.3 CONTROLLI PERIODICI DI SICUREZZA PER LE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Le apparecchiature elettromedicali dovranno essere controllate dal punto di vista della sicurezza elettrica e funzionale come previsto dalle vigenti normative e con procedura da concordare con gli uffici competenti delle Aziende Sanitarie; indicativamente la periodicità è da prevedersi biennale.

Durante la verifica dovrà essere anche accertato se l'apparecchiatura è correttamente utilizzata e dovranno essere segnalate agli Uffici eventuali anomalie.

12.4 MANUTENZIONE CORRETTIVA

La segnalazione del guasto avverrà da parte dell'assistito o dell'Azienda Sanitaria tramite numero telefonico di assistenza (numero verde) che verrà messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.

Per tutto il periodo del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a tutti gli interventi tecnici di propria spettanza che si rendessero necessari per garantire la perfetta funzionalità degli apparecchi.

Dovrà pertanto essere garantita la sostituzione dei pezzi, parti o accessori che risultassero difettosi, a regola d'arte e nel pieno rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. Dovrà essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi di pezzi di ricambio idonei, secondo le indicazioni della documentazione del costruttore.

L'intervento di manutenzione al domicilio del paziente avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla segnalazione e, se necessario, dovrà essere assicurato il dispositivo sostitutivo entro lo stesso tempo; la manutenzione dovrà garantire la piena corrispondenza ai requisiti igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'intervento effettuato e le eventuali parti di ricambio sostituite dovranno essere garantiti 12 mesi, salvo diversa tempistica del produttore del pezzo di ricambio

E' fatto divieto all'utente ed a persone esterne alla ditta aggiudicataria o suoi incaricati, di manomettere in qualunque modo le apparecchiature date in consegna. Tale elemento deve essere esplicitamente comunicato nella giornata di formazione e riportato anche nella documentazione rilasciata all'utente, nonché nel rapportino di attestazione dell'avvenuta formazione, sottoscritto dall'utente o da suo familiare o da chi per esso.

E' fatto divieto alla ditta aggiudicataria, o ai suoi incaricati, di percepire compensi economici dagli utenti, fatta eccezione per le riparazioni o sostituzioni di apparecchi il cui danno sia stato causato dal cattivo utilizzo da parte dell'utente stesso, o per richiami formativi non autorizzati dall'Azienda Sanitaria, ma ritenuti necessari dall'utente stesso. In tale evenienza la ditta aggiudicataria, prima di effettuare l'addebito, farà opportuna segnalazione all'Ufficio Protesica delle Aziende Sanitarie competenti.

12.5 GARANZIA

La ditta aggiudicataria dovrà offrire una garanzia sugli ausili riciclati di almeno dodici mesi dalla data di consegna all'assistito. Con riferimento alle batterie la garanzia avrà la durata prevista dal costruttore che dovrà essere comunicata ai competenti uffici delle Aziende sanitarie. La garanzia si riferisce solo ai pezzi sostituiti in fase di ricondizionamento.

Per i dispositivi con garanzia attiva da parte del produttore o distributore, qualora sia necessario un intervento manutentivo nel periodo di garanzia, la ditta aggiudicataria procederà come segue:

- prodotto presente presso il magazzino: la ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà attivare il produttore o distributore degli ausili per l'esecuzione degli interventi in garanzia;
- prodotto presente presso il domicilio del paziente: la ditta aggiudicataria del presente appalto dovrà attivare il produttore o distributore degli ausili, d'intesa con gli uffici competenti delle Azienda Sanitarie, per l'esecuzione degli interventi in garanzia presso il domicilio del paziente/utente.

12.6 FUORI USO

Il fuori uso degli ausili non più convenientemente riparabili sarà deciso in contraddittorio periodico con il personale incaricato delle Aziende Sanitarie. La ditta aggiudicataria è tenuta a segnalare gli ausili che ritiene non più idonei all'uso entro sette giorni dal ritiro. Il contraddittorio si effettuerà, indicativamente a cadenza trimestrale, salvo diverso avviso in accordo fra Aziende Sanitarie e fornitore, presso il magazzino messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria e si concluderà con la redazione di un verbale a firma delle due parti in cui verranno indicate le decisioni adottate con l'elencazione degli ausili per cui è stato decretato il fuori uso.

I verbali di fuori uso dovranno essere redatti in duplice copia e sottoscritti dagli incaricati delle Aziende Sanitarie e dal Responsabile individuato dalla ditta aggiudicataria. Tiene luogo del predetto verbale la corrispondenza fra Aziende Sanitarie e fornitore sul sistema informatico di gestione.

L'operazione di rottamazione di tutti gli ausili dichiarati fuori uso sarà eseguita dalla ditta aggiudicataria dell'appalto senza alcun aggravio di spesa per l'Azienda Sanitaria, quindi gratuita, in quanto la prestazione si intende ricompresa nei prezzi offerti in sede di gara. La documentazione attestante la rottamazione dovrà essere consegnata entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla rottamazione all'Ufficio competente delle Aziende Sanitarie. Lo smaltimento dovrà avvenire a termine di legge, ed è tassativamente vietata la rivendita/riutilizzo degli ausili o di loro parti .

Le Aziende Sanitarie potranno concordare modalità e periodicità diverse rispetto a quelle sopra indicate, in base alla propria organizzazione interna.

13. RITIRO AUSILI USATI

Il fornitore aggiudicatario dovrà ottimizzare le consegne ed i ritiri al domicilio dei pazienti, effettuati su espressa indicazione delle Aziende Sanitarie, garantendo al momento della consegna di ulteriori presidi anche il ritiro di quelli non più in uso.

Il competente ufficio delle Aziende Sanitarie e/o i familiari dell'utente segnaleranno alla ditta aggiudicataria quando un ausilio deve essere ritirato presso il domicilio dell'utente; se la richiesta giunge direttamente dai familiari, la ditta aggiudicataria dovrà comunque segnalare l'avvenuto ritiro al competente Ufficio delle Aziende Sanitarie.

Se, nelle more del ritiro, gli ausili da ritirare vengono consegnati dai parenti dell'utente alla sede del Distretto, l'Ufficio competente dell'Azienda Sanitaria ne darà segnalazione alla ditta aggiudicataria che si impegna ad effettuarne il ritiro, senza aggravi di spesa per l'Azienda medesima.

Nel caso in cui invece gli ausili vengano consegnati dai parenti dell'utente presso il magazzino, la ditta aggiudicataria dovrà accettare la consegna, e darne comunicazione ai competenti uffici dell'Azienda Sanitaria.

Nel caso in cui l'assistito risultasse domiciliato al di fuori del territorio Aven, la ditta aggiudicataria dovrà garantire comunque il ritiro. Alla stessa verrà riconosciuto un compenso chilometrico definito in sede di offerta.

Il ritiro dell'ausilio presso il domicilio degli assistiti dovrà avvenire entro le tempistiche indicate in sede di offerta tecnica che non potranno risultare superiori a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione da parte degli Uffici competenti delle Aziende Sanitarie e la ditta dovrà darne conferma per via telematica all'Ufficio competente delle Aziende Sanitarie con inserimento dei dati nel sistema informativo di gestione (si specifica che, come indicato nel disciplinare di gara, non verranno prese in considerazione proposte relative a queste tempistiche inferiori a 4 (quattro) giorni naturali e consecutivi). In caso di impossibilità al ritiro dell'ausilio per responsabilità dell'utente, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione entro lo stesso termine all'Ufficio competente, con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non provvedesse entro i termini prescritti al ritiro, senza fornire adeguata motivazione e giustificazione, si procederà ad applicare la penale prevista all'art. 26. Il nuovo ritiro dovrà essere effettuato entro ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi.

Qualora la ditta non provvedesse, sarà facoltà delle Aziende sanitarie provvedere direttamente, in danno alla ditta inadempiente.

L'apparecchiatura deve essere ritirata in tutte le sue parti e accessori dall'ambiente domestico mediante opportuni imballi, se necessari.

Gli ausili ritirati verranno sottoposti o a processo di rigenerazione (manutenzione, pulizia, sanificazione, disinfezione e inventariazione) o smaltiti nel caso si tratti di ausili non più utilizzabili. Nel caso in cui risultasse anche necessario effettuare le operazioni di manutenzione preventiva programmata e controlli di sicurezza, le stesse dovranno essere effettuate nell'ambito del processo di rigenerazione e saranno ricomprese in tale corrispettivo, fatta eccezione degli eventuali ricambi.

Il verbale di fuori uso dovrà essere redatto in contraddittorio con il personale incaricato dall'Azienda Sanitaria.

In caso di ritiro di ausili che risultino in grave stato di degrado, tale situazione dovrà essere documentata (motivo) dalla ditta aggiudicataria al momento del ritiro utilizzando documentazione fotografica che dovrà essere caricata sul software entro tre giorni solari e consecutivi e messa a disposizione degli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria.

14. FORMAZIONE E INFORMAZIONE ALL'UTENTE

14.1 GENERALITA'

La ditta aggiudicataria dovrà assicurare all'utilizzatore e/o suo delegato idonea formazione e informazione con particolare riguardo a:

- consegna delle istruzioni d'uso;
- procedure di utilizzo corretto del dispositivo;
- rischi specifici connessi all'uso del dispositivo;
- obbligo di utilizzarlo secondo le istruzioni d'uso del costruttore;
- provvedimenti di emergenza da adottare in caso di guasto e malfunzionamento;
- procedure di attivazione della manutenzione correttiva (a guasto), con consegna del numero verde prima indicato.

L'avvenuta formazione dovrà essere certificata mediante apposito modulo sottoscritto dal paziente o suo delegato.

14.2 MONTASCALE E SOLLEVATORI

Oltre a quanto sopra, la ditta Aggiudicataria dovrà adempiere a quanto segue:

- formazione contestuale, se possibile, di almeno due persone per ogni apparecchio consegnato ed effettuare richiami formativi (uno gratuito all'anno e gli altri con riconoscimento economico come da offerta economica), se richiesti ed autorizzati dalle Aziende Sanitarie (tracciato sul software LHA);
- La formazione e informazione, nonché i richiami formativi, dovranno comprendere prove pratiche di utilizzo con il paziente a bordo.

Il tutto dovrà essere certificato e sottoscritto dal paziente o suo delegato. La certificazione di avvenuta formazione dovrà essere caricata sul software.

Il personale utilizzato dalla ditta per tali mansioni relativamente ai montascale, dovrà essere in possesso di abilitazione nominativa rilasciata dalla ditta produttrice.

15. CONTROLLI ISPETTIVI

Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di effettuare visite al magazzino con lo scopo di verificare la corretta esecuzione delle attività oggetto del presente appalto.

Tali visite potranno essere sia di carattere routinario (con cadenza trimestrale), sia svolte a discrezione dell'azienda sanitaria e senza preavviso.

16. CONDIZIONI DEL SERVIZIO E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA'

Tecnica e negli altri atti da esso, pena la risoluzione di diritto della Contratto.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nell'Offerta

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica, presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Aziende Sanitarie debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Aziende Sanitarie. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Aziende Sanitarie continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito il Contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Agenzia, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione

alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie Contraenti e/o da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende Sanitarie Contraenti, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

17. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

- 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
- a) eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
- b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
- c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) erogare i servizi oggetto del Contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Contratto e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Aziende Contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
- f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- g) su richiesta scritta delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;

18. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
- 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016, a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

19. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a prestare i servizi dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
- 2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
- 3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Aziende Sanitarie.
- 4. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
- 5. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER http://intercenter.regione.emiliaromagna.it, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
- 6. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/ previa registrazione

20. CLAUSOLA SOCIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 50 del D.lgs. n. 50/2016 e dalla legge regionale n. 12/2014, il Fornitore: si obbliga ad eseguire il servizio prevedendo l'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità almeno nella percentuale del 1% dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio, compatibilmente con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di

manodopera previste;

- 2. Rimane ferma la facoltà delle Aziende Sanitarie Contraenti, laddove sussistano le condizioni riportate all'articolo 11 comma 1 della suddetta legge, di destinare una percentuale di almeno l' 1 % dell'importo complessivo dell'approvvigionamento del servizio de quo a favore di cooperative sociali di inserimento lavorativo di consorzi, iscritti nell'apposito albo regionale.
- 3. Il Fornitore è, inoltre, tenuto, in relazione all'impiego di persone svantaggiate e in stato di fragilità, ad adottare specifici programmi di inserimento lavorativo, che dovranno riportare, a titolo esemplificativo:
- numero, tipologia e monte ore dei soggetti da inserire, nonché mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale);
- modalità e attività riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;
- obiettivi perseguiti con l'inserimento lavorativo, azioni e modalità organizzative per il loro raggiungimento;
- modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane, percorsi formativi, con l'indicazione degli obiettivi perseguiti;
- metodologia di accompagnamento e sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro.

Si evidenzia che la trasmissione alle Aziende Sanitarie Contraenti di tali programmi di inserimento e la conseguente loro approvazione sono condizioni necessarie e preliminari all'emissione dell'Ordinativo di fornitura. Resta fermo che l'Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di richiedere le modifiche al programma di inserimento che riterrà più opportune. All'interno di tali programmi il Fornitore dovrà, inoltre, indicare una figura specifica in possesso di competenze ed esperienze atte a gestire l'inclusione/integrazione, nonché permanenza di "soggetti svantaggiati" all'interno del contesto lavorativo

21. CORRISPETTIVI

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Aziende Sanitarie in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dell'elenco prezzi di cui all'offerta economica.
- 2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
- 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- 4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
- 5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati
- 6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie Contraenti.

22. ADEGUAMENTO DEI PREZZI

- 1. Il prezzo dei singoli servizi rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, le Aziende Associate, per mezzo dell'Azienda Capofila (Ausl di Piacenza) procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
- 2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in

contraddittorio tra l'Agenzia ed il Fornitore, procedendo, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei costi standard ove definiti.

3. In caso di mancanza di pubblicazione dei costi standard, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
- 2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato delle Aziende Sanitarie in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da queste ultime conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
- 3. Fatturazione dovrà avvenire seguendo le specifiche che ogni singola Azienda sanitaria fornirà al momento dell'attivazione del contratto.
- 4. La ditta aggiudicataria non potrà fatturare interventi che non risultino convalidati, le Aziende Sanitarie si impegnano ad eseguire tempestivamente i controlli per consentire alla ditta di fatturare. La ditta aggiudicataria dovrà fatturare l'importo risultante dal riepilogo delle operazioni convalidate ed avrà il compito di inserire nell'applicativo il corrispondente numero di fattura con la data di emissione.
- 5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge.
- 6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore, presso ______, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN
- 7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere il servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste dal Contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, sarà possibile risolvere di diritto il Contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi nelle modalità previste dalla vigente normativa dalle Aziende Sanitarie.

24. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della Contratto.
- 2. Il conto corrente di cui al comma 7 dell'art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.
- 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Aziende Sanitarie Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
- 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
- 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

- 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente stessa.
- 7. Le Aziende contraenti verificheranno che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
- 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Aziende Sanitarie Contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs. n 50 del 2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
- 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

25. TRASPARENZA

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

26. PENALI

- 1. Le Aziende Sanitarie Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante la vigenza contrattuale, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
- 2. Ove si verifichino inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto, non imputabili all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, le Aziende Sanitarie Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
- 3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile del Contratto relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da

determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.

- 4. Le penalità minime che le Aziende Sanitarie Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
- 1. Nel caso di mancato rispetto dei tempi di consegna e delle modalità di esecuzione del servizio definite dal Capitolato Tecnico ed adeguatamente documentata, la singola Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di applicare alla ditta affidataria le seguenti penali:
- a. € 10,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne ordinarie, ritiri, manutenzioni, sanificazioni;
- b. €. 20,00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nelle consegne urgenti.
- c. € 1.000,00 per ogni caso accertato di impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire un livello di efficienza del servizio;
- d. € 2.000,00 in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti o loro familiari da parte degli operatori della ditta e per danno alla reputazione dell'Azienda;
- e. € 1.000,00 in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con i Servizi dell'Azienda USL o inadempienze rispetto alla modalità e qualità di esecuzione delle manutenzioni;
- f. € 100,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla sanificazione;
- g. € 250,00 per ogni attrezzatura consegnata relativamente alla quale si riscontrassero carenze in ordine alla manutenzione;
- 2. Nel caso in cui l'appaltatore abbandonasse, sospendesse o interrompesse per qualsiasi motivo il servizio, o non fosse in grado di eseguire le prestazioni richieste secondo le modalità indicate nel capitolato tecnico, l'Azienda Sanitaria contraente, oltre ad applicare una penale per ogni infrazione accertata, avrà anche facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione del servizio o delle prestazioni non rese o rifiutate nei modi che riterrà più opportuni, anche rivolgendosi ad altre imprese, a libero mercato, addebitando all'appaltatore inadempiente il maggior costo eventualmente sostenuto nonché tutte le altre spese derivanti dall'inadempienza dell'appaltatore e il risarcimento di eventuali danni derivanti dai suddetti inadempimenti, anche relativi all'immagine dell'Azienda Sanitaria.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall'Azienda sanitaria o dall'Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni dalla stessa contestazione.
- 4. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell'Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- 6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 7. L'Azienda sanitaria contraente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

27. CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. Con la stipula del Contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Azienda Capofiola di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
- 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
- 3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto

- 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
- 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie Contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
- 6. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo Stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
- 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all'Azienda Capofila (Ausl di Piacenza) i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione del Contratto emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
- 8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Capofila (Ausl Piacenza).
- 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

28. RISERVATEZZA

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
- 1. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende Sanitarie Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- 5. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Azienda Capofila(Ausl Piacenza) delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

29. RISOLUZIONE

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e dal presente Contratto, le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in essa richiamati.

- 2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Azienda Sanitaria Contraente, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Azienda Sanitaria Contraente ha la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
- 3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
- e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
- f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
- g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
- h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
- i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
- l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- m) Qualora le sede del Magazzino non risulti conforme alle prescrizioni di capitolato ed alle indicazioni di cui all'offerta tecnica: l'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative alla conformità della sede del magazzino e impianti avranno avuto esito positivo. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- n) Qualora la dotazione di attrezzature non risulti conforme alle prescrizioni di capitolato ed alle indicazioni di cui all'offerta tecnica: l'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative alla conformità della dotazione di attrezzature avranno avuto esito positivo. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- o) Qualora la dotazione e caratteristiche dei mezzi di trasporto non risultino conformi alle prescrizioni di capitolato ed alle indicazioni di cui all'offerta tecnica: l'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative alla conformità della dotazione e caratteristiche dei mezzi di trasporto avranno avuto esito positivo. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- p) Qualora la dotazione e i curricula del personale dedicato non risulti conforme alle prescrizioni di capitolato ed alle indicazioni di cui all'offerta tecnica: L'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative alla dotazione ed ai curricola del personale dedicato avranno avuto esito positivo. In caso contrario

verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.

- q) Nel caso in cui con vi sia il possesso da parte del personale addetto alla manutenzione degli ausili delle necessarie abilitazioni e certificazioni allo svolgimento delle attività di manutenzione in particolare dei dispositivi elettromedicali: L'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative al possesso da parte del personale addetto alla manutenzione degli ausili delle necessarie abilitazioni e certificazioni che, nel caso dei montascale dovranno essere nominative, avranno avuto esito positivo. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- r) Qualora le dotazioni del "Magazzino ricambi" non risultino conformi alle prescrizioni di capitolato ed alle indicazioni di cui all'offerta tecnica L'avvio del servizio avverrà solamente se le verifiche relative alle dotazioni del Magazzino ricambi avranno avuto esito positivo. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- s) Mancato svolgimento della formazione all'uso del Software messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie imputabile alla ditta aggiudicataria: L'avvio del servizio avverrà solamente se gli operatori della ditta aggiudicataria interessati avranno svolto la necessaria formazione all'uso del SW di gestione messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- t) Mancata attivazione del numero verde: L'avvio del servizio avverrà solamente se gli tale numerazione risulterà attiva. In caso contrario verrà definito un termine non inferiore ai 20 giorni lavorativi entro il quale il fornitore dovrà adempiere a quanto richiesto, pena la risoluzione del Contratto in danno al fornitore inadempiente, e il passaggio al fornitore secondo in graduatoria.
- 4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente e al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 5. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

30. RECESSO

- 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv) Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- v) L'Azienda Sanitaria Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- vii) L'Azienda Sanitaria Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

31. DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie Contraenti. e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende Sanitarie Contraenti e dei terzi, per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

32. SUBAPPALTO

se in offerta il fornitore ha richiesto il subappalto:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell'importo del Contratto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- 5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
- 8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Aziende Sanitarie Contraenti entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
- 10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Azienda Sanitaria Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie Contraenti potranno risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

33. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.

^{2.} Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie Contraenti, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

^{3.} I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

^{4.} Il subappalto è autorizzato dalla Azienda Capofila (Ausl di Piacenza). Il Fornitore si impegna a depositare presso la stessa, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alle rimanenti Aziende Sanitarie Contraenti. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.

- 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria Contraente debitrice, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
- 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

34. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
- 2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende Sanitarie Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie Contraenti.
- 3. Le Aziende Sanitarie Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
- 4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

35. RESPONSABILE DEL SERVIZIO E REFERENTE DEL FORNITORE

1	Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig.
	nsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei
•	
	onti della Agenzia.
	I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico, numero di
fax	, indirizzo e-mail
3.	Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Aziende Sanitarie Contraenti il nominativo del
Respo	nsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Azienda Sanitaria
Contra	gente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.
	·

36. FORO COMPETENTE

- 1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie competente in via esclusiva il Foro di Parma.
- 2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

37. TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati

personali effettuati in esecuzione del Contratto, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

- 2. Le Aziende sanitarie contraenti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del Contratto, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
- 3. Con la sottoscrizione del Contratto il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
- 4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
- 5. Qualora, in relazione all'esecuzione del Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui le Aziende sanitarie contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
- 6. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:
- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
- b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- e) trasmettere aalle Aziende sanitarie contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

- f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- g) consentire alle Aziende sanitarie contraenti, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
- 8. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.

38. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1. il presente Contratto viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
- 2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.

39. VERIFICHE SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

- 1. Anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a consentire alle Aziende Sanitarie Contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 2. Le Aziende Sanitarie Contraenti nominano da uno a tre componenti incaricati [rif. Articolo 102 comma 6 D. Lgs. 50/2016], di norma in contraddittorio con il Referente del Fornitore, in qualsiasi momento e senza preavviso, di effettuare controlli sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi.
- 3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende Sanitarie, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
- 4. Nel caso siano contestate al Fornitore non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende Sanitarie Contraenti la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Aziende Sanitarie Contraenti procedono ad applicare le penalità previste al precedente Articolo.
- 5. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Sanitarie Contraenti.

40. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.

41. SCIOPERO DEL PERSONALE

- 1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
- 2. In caso di inottemperanza le Aziende Sanitarie Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
- 3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
- 4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

42. CLAUSOLA FINALE

- 1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.